COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 807

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 807

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

RIPAMONTI ed altri: Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali (1394) 807

PRESIDENTE 807, 813, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824

BERLINGUER MARIO 813, 819

BISANTIS, *Relatore* . . . 808, 814, 817, 818, 820, 821, 822, 824

BOSISIO 809

BREGANZE 809, 820, 823

CACCIATORE 809, 818, 819

DE FLORIO 810, 820, 822

GUIDI 810, 811, 819

LUCIFREDI 809, 811, 812

MANNIRONI . . 813, 817, 818, 819, 821, 823

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . 816, 817, 818, 821, 822, 823, 824

PENNACCHINI 822

RICCIO 812

RIPAMONTI 811, 817, 818, 820, 821

ROMEO 809, 812, 813, 821, 823

SFORZA 811

Votazione segreta:

PRESIDENTE 824

La seduta comincia alle ore 10.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bonaiti è in congedo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che alla presente seduta partecipa il deputato Ripamonti, senza diritto di voto, per la discussione della proposta di legge 1934, della quale è presentatore.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ripamonti ed altri: Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali (1394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ripamonti, Borghi, Alessandrini, Armaroli e Baldani Guerra: « Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che nella precedente seduta iniziammo la discussione che venne sospesa per meglio valutare alcune obiezioni e perplessità manifestatesi durante i vari interventi. Una riguardava la interpreta-

zione, all'ultimo comma dell'articolo unico delle seguenti parole: « oltre lire 1.200 all'ora per ogni altro aiuto di concetto ». Il deputato Mannironi chiedeva se con queste parole ci si intendesse riferire ad una terza persona o non anche allo stesso perito e, senza presentare un emendamento, suggeriva la seguente formulazione: « oltre lire 1.200 per ogni ulteriore aiuto di concetto prestato da altri collaboratori ».

Sempre nella precedente seduta fu sollevata la questione se l'articolo 3 del testo proposto dal relatore Bisantis contenesse o meno una delega al Governo.

Con l'ultimo dei tre articoli del nuovo testo, il relatore Bisantis sostanzialmente deferiva, una volta per sempre, la competenza a rinnovare le tariffe al Consiglio dell'Ordine della categoria, salvo ratifica da parte del Ministro di grazia e giustizia.

Faccio presente che è stato presentato, dal deputato Ripamonti, un emendamento con cui si chiede che all'articolo 3, del nuovo testo proposto dal deputato Bisantis, si sostituisca al Ministro della pubblica istruzione il Ministro dei lavori pubblici e ciò per evidente connessione di materia. Praticamente le tariffe degli onorari e delle indennità, nonché dei criteri da seguire nella loro determinazione e nella liquidazione delle spese, spettanti ai periti industriali per le prestazioni professionali, verrebbero ad essere stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali.

Riassunti i termini della precedente discussione, prego il relatore Bisantis di rispondere alle osservazioni avanzate nella passata seduta.

BISANTIS, *Relatore*. Nella mia relazione, svolta nella passata seduta, misi in evidenza la necessità di adottare, per quanto concerne la liquidazione degli onorari e delle competenze dei periti industriali, lo stesso sistema già previsto per gli avvocati, per gli ingegneri, per gli architetti, per i geometri e per i periti agrari. Si tratta, cioè, di demandare agli organi professionali competenti la potestà di proporre le norme relative ai criteri da seguire nella liquidazione degli onorari e delle tariffe per i periti industriali. Le proposte formulate dal Consiglio dell'Ordine saranno ratificate con provvedimento del Ministro di grazia e giustizia che, praticamente, renderà esecutivo quanto gli organi professionali avranno proposto e concertato.

La Commissione, di fronte a questa soluzione, fu unanime.

Sorsero, però, alcune perplessità e, cioè, se l'articolo 3 da me proposto comportasse una delega legislativa al Governo, nel qual caso sarebbero derivate diverse questioni. La perplessità venne superata anche perché ricordai la sentenza della Corte costituzionale del 31 marzo 1960, n. 20, che in un caso identico ha definitivamente esaurito il problema risolvendolo nel senso da me riproposto alla attenzione della Commissione. La Corte costituzionale ritenne non fondata la questione e dichiarò la legittimità costituzionale della legge 7 novembre 1957, n. 1051, riguardante proprio le tariffe professionali degli avvocati. Nella fattispecie non si tratta di delega legislativa ma di delega di potestà regolamentare che può essere demandata agli organi professionali sotto il controllo del Ministro di grazia e giustizia.

Il nostro Presidente, nella passata seduta si impegnò di interessare gli uffici della Camera dei deputati affinché fossero cercati tutti i precedenti e le diverse soluzioni adottate. Questa mattina ho ricevuto il *pro-memoria* degli uffici della Camera che hanno riguardato tutti i precedenti legislativi concernenti gli ordini degli avvocati, degli ingegneri, degli architetti, dei periti agrari e dei geometri e sono arrivati alla conclusione che in questa materia non si è mai ravvisata una delega legislativa al Governo ma, semplicemente, un riconoscimento dell'autonomia degli organi professionali sotto la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Nell'articolo 3 del nuovo testo da me proposto, riguardante i periti industriali, si ripete l'identica formula usata nelle leggi per i dottori agronomi, per i geometri e, quindi, ritengo che, in materia, la nostra Commissione possa deliberare in sede legislativa non vertendosi in materia di delega al Governo.

Nella passata seduta il deputato Mannironi sollevò la questione se la parola « aiuto » di cui all'articolo 2, si riferisce ai collaboratori dei periti industriali. Rispondo che si riferisce proprio ai collaboratori.

Si domandò, poi, se l'aumento che era stato proposto del 40 più il 15 per cento (cioè del 55 per cento) dovesse essere calcolato in fasi successive e cioè prima un 40 per cento e poi un aumento del 15 per cento sul centoquaranta per cento nel qual caso si sarebbe arrivati al 61 per cento. Ricordo che, quale relatore, proposi il 60 per cento. Il Ministro Reale manifestò il desiderio di sentire gli uffici del ministero e, poiché è in corso la mo-

dificazione delle tariffe dei geometri si pensò, per evitare sperequazioni e squilibri fra una categoria e l'altra, di esaminare quanto si andava operando presso il Ministero dei lavori pubblici per questa categoria. La pratica è ancora presso tale ministero e, quindi, non ho avuto elementi definitivi. Al ministero mi si fece rilevare che le tariffe dei geometri, modificate e maggiorate del 40 per cento, sono alquanto « vecchie » dal momento che si riferiscono al periodo 1948-49 mentre le tariffe dei periti chimici risalgono al 1957. Sarebbe opportuno, quindi, vedere se al momento attuale esista una certa armonia o meno fra le tariffe di queste categorie.

Sono dell'avviso che troveremo la soluzione attraverso la delega agli organi professionali mentre il ministero potrà rivedere quelle situazioni che non sono perfettamente equilibrate.

Per quanto riguarda poi, la proposta del deputato Ripamonti, circa la opportunità di sentire il Ministero dei lavori pubblici, al posto di quello della pubblica istruzione, non ho difficoltà a rispondere affermativamente dal momento che fra i periti industriali sono compresi anche i periti edili. Faccio presente che questi periti, una volta diplomati, escono dall'ambito di competenza del Ministero della pubblica istruzione e che pertanto è opportuno conservare il concerto del Ministero dell'industria e del commercio anche perché ci sono dei periti chimici che svolgono attività non rientrante nella sfera di competenza del Ministero dei lavori pubblici e sostituire invece la richiesta di parere del Ministero della pubblica istruzione con quella del Ministero dei lavori pubblici.

CACCIATORE. Concordo sul nuovo testo proposto dal deputato Bisantis facendo, però, presente che, dal punto di vista della tecnica legislativa, l'articolo 3 dovrebbe far parte di un provvedimento legislativo a se stante. Infatti, è strano che, mentre con gli articoli 1 e 2 si stabiliscono degli aumenti, si affermi, poi, che le tariffe verranno fissate nel modo indicato dall'articolo 3.

Per quanto riguarda i pareri, suggerirei questa formula: « sentita l'organizzazione professionale ». Infatti, l'organizzazione di categoria non esprime al momento attuale alcuna sua volontà nella compilazione di queste tariffe.

BOSISIO. Pur concordando con le perplessità manifestate dal deputato Cacciatore circa la migliore tecnica legislativa, vorrei ricordare che il provvedimento è vivamente atteso dalla categoria, per cui pregherei il deputato Cacciatore di voler accettare il testo proposto dal relatore Bisantis anche in considerazione dei precedenti in materia. Praticamente non facciamo altro che seguire una prassi già consolidata. Per queste ragioni mi permetto di insistere perché il deputato Cacciatore rinunzi alla sua eccezione favorendo l'*iter* del provvedimento.

Per mio conto aderisco alla proposta del relatore Bisantis permettendomi solo di insistere affinché l'aumento sia adeguato alle richieste della categoria onde evitare la necessità di ulteriori variazioni in un prossimo futuro.

Per questa ragione credo che la Commissione possa senz'altro accettare l'aumento del 61 per cento.

LUCIFREDI. Concordando sulla opportunità di arrivare sollecitamente in porto con questa proposta di legge, mi sembra che il testo proposto dal collega Bisantis debba essere un pò modificato ad evitare che i primi due articoli si trovino in contrasto con l'articolo terzo.

Mi sembra che, per uscire da questa difficoltà, si potrebbe fare in modo che l'attuale articolo 3 diventi l'articolo 1 – cioè il conferimento della potestà al Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali – dicendo, poi, nei successivi articoli 2 e 3 ciò che oggi si legge negli articoli 1 e 2.

In tal modo è possibile realizzare il coordinamento della norma definitiva con quella attuale, ma praticamente transitoria dell'aumento delle tariffe.

BREGANZE. Al fine di raggiungere lo stesso scopo che è stato caldeggiato dal deputato Lucifredi, riterrei che potrebbero rimanere fermi gli articoli 1 e 2 e dire, nel terzo, che le tariffe dei periti industriali sono rivedibili di due anni in due anni, a partire dall'anno 1968, e che tali variazioni verranno attuate nei modi che saranno indicati dallo stesso articolo 3.

Vorrei, poi, chiedere al Sottosegretario un chiarimento per sapere quali sono, in pratica, i poteri che esercita il ministero quando deve determinare le tariffe per altre categorie e, inoltre, con quali modalità si esplichino questi poteri. Chiedo, insomma, dei chiarimenti anche per altri casi che, frequentemente, siamo chiamati ad esaminare.

ROMEO. Sono stato preceduto dal deputato Breganze nella osservazione che mi ripromettevo di fare. Penso, infatti, che possa rimanere invariata la disposizione degli articoli e che all'articolo 3 si dica che le tariffe, pro-

poste dal Consiglio nazionale della categoria, sono stabilite con decreto del ministro.

Sull'ultima richiesta del collega Breganze mi pare che non vi dovrebbero essere dubbi di alcun genere dato che il provvedimento che aumenta le tariffe viene emanato dal ministro, su proposta del Consiglio nazionale, ed ha effetto dal momento in cui interviene il decreto.

DE FLORIO. Credo che il nuovo testo del relatore Bisantis pecchi, per quanto attiene all'articolo 3, per una certa involontaria ambiguità.

Ci troviamo di fronte alla proposta di legge Ripamonti che vuole sanare la sperequazione esistente ai danni dei periti industriali tenuto conto che altri professionisti in attività affini, come geometri ed ingegneri, hanno già conseguito un aumento dei loro onorari.

Vi è da rilevare, però, che tutta la normativa, nel suo complesso, è regolata da una legge del 1957, legge che è stata particolarmente elaborata dato che, solo per i periti industriali, si hanno ben 41 articoli oltre, poi, ad essere trattate particolari situazioni come, ad esempio, quelle attinenti ai periti chimici.

Gli articoli di quella legge contengono, in definitiva, quei criteri e quell'ampia casistica che viene a realizzarsi per l'applicazione delle tariffe professionali.

Quindi noi, approvando questo articolo 3, con la sola affermazione dei criteri da seguire, verremmo a dare al Governo la delega per stabilire quanto è stato già disposto con una legge.

Personalmente concordo con il deputato Lucifredi nel rilevare che esiste una contraddizione tra gli articoli 2 e 3 del provvedimento; l'articolo 2 stabilisce, infatti, che gli onorari sono aumentati, mentre l'articolo 3 dice che queste stesse tariffe possono essere praticamente aumentate con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Se, pertanto, dicessimo che è esclusiva competenza del ministero adeguare queste tariffe, introdurremmo un principio nuovo, criterio che non è stato seguito per altre categorie e che potrebbe creare un precedente pericoloso; ritengo, peraltro, che la possibilità di future perequazioni per queste tariffe possa essere lasciata senza alcuna preoccupazione al Parlamento che, di volta in volta, potrebbe adottare gli strumenti legislativi adatti. Se, per altro, facessimo riferimento ai criteri, verremmo ad esautorare completamente la legge 12 marzo 1957, n. 146, cosa che, ritengo, non era neanche negli intendimenti dei presentatori di questa proposta di legge, come anche non è negli intendimenti del relatore Bisantis, presentatore del nuovo testo.

Devo dire che il gruppo comunista è favorevole all'aumento delle tariffe dei periti industriali, o con l'aumento delle percentuali o con la fissazione di una certa somma; siamo, però, contrari all'introduzione di questo articolo 3, che creerebbe un preoccupante precedente rilasciando una delega in bianco al Governo per legiferare in una materia di cui si occupa anche una legge, la legge n. 146. Se questa legge non risponde più alle esigenze della categoria, lo si dica. Si presenti un progetto di legge per abrogarla o per modificarla; tuttociò, però, non deve essere trattato in sede di discussione di questa proposta di legge, che intende solamente modificare le tariffe e viene, del resto, incontro alle stesse richieste della categoria. Penso, quindi, che sia meglio limitare il provvedimento in esame ai primi due articoli, ai quali siamo tutti favorevoli; per quanto riguarda le norme regolamentari esiste già un ampio testo di 41 articoli, che mi pare sufficiente.

GUIDI. Sono ormai due sedute che discutiamo, dopo il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa, intorno alla possibilità di demandare al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di aumentare le tariffe per le prestazioni dei periti industriali; personalmente devo dire che, dopo le osservazioni di alcuni colleghi, mi sono sorti parecchi dubbi, di cui alcuni di carattere costituzionale. A me sembra infatti che il collega Lucifredi, facendo riferimento alla contraddizione esistente tra i vari articoli del provvedimento, abbia posto una grossa questione di carattere costituzionale. Nei primi due articoli della legge stabiliamo che questa materia deve essere affidata al legislatore, mentre nell'articolo 3 demandiamo al Ministro di grazia e giustizia la stessa materia, con una norma di cui è difficile chiarire la portata. Personalmente ritengo che si tratti di una delega di carattere legislativo; questa preoccupazione, del resto, è presente anche nel collega Breganze che, infatti, propone di circoscrivere e limitare nel tempo, ogni due anni, questa facoltà dell'esecutivo. Il collega De Florio ha, poi, rilevato che l'approvazione di questo articolo 3 travolgerebbe completamente la legge del 1957, n. 146.

Desidero dichiarare che sono favorevole all'approvazione dei primi due articoli del provvedimento, in quanto soddisfano in maniera sufficiente le esigenze della categoria dei periti industriali; sussistono, però, tutti i miei

dubbi di carattere costituzionale per quanto riguarda l'articolo 3, dato che con esso rilasceremmo una delega al Governo con metodi incostituzionali. Il collega Bisantis ha cercato di sciogliere questi dubbi di carattere costituzionale citando, nel corso della precedente seduta, la motivazione di una sentenza della Corte costituzionale riferentesi ad un caso simile a quello di cui ci stiamo occupando; devo dire, però, che quella stessa motivazione della sentenza della Corte costituzionale non era molto chiara, in quanto faceva riferimento a volte a poteri amministrativi ed a volte a poteri regolamentari.

Restando, quindi, favorevole all'approvazione degli articoli 1 e 2 del provvedimento, rinnovo le mie riserve per quanto riguarda questo articolo 3, la cui approvazione potrebbe creare un preoccupante precedente.

LUCIFREDI. Desidero fare alcune osservazioni concernenti il problema giuridico costituzionale, in relazione alle osservazioni del collega Guidi ed a quelle precedenti del collega De Florio. Al momento attuale la materia che stiamo trattando è regolata per legge e deve, quindi, essere modificata per legge; questa necessità è rispettata dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame. L'articolo 3 rappresenta un problema diverso; innanzi tutto non si tratta di delega legislativa, in quanto non è il ministro che provvede alla compilazione delle tariffe, ma, semplicemente, su proposta del consiglio nazionale dei periti industriali ratifica o meno le tariffe proposte. Praticamente si vuole, quindi, attribuire alla stessa categoria interessata il potere di fissare le tariffe per le prestazioni professionali sottoponendo, poi, questa decisione al vaglio del decreto interministeriale. Il Governo, quindi, non decide, ma può, tutt'al più, non approvare le decisioni della categoria professionale qualora non le ritenesse meritevoli di applicazione; l'esecutivo potrebbe, pertanto, bloccare l'iniziativa della categoria professionale, se questa proponesse delle tariffe assurde. Questo, mi pare, che sia, in linea di fatto, il problema prospettato dai colleghi.

Oggi la materia è regolata per legge, mentre, per effetto dell'articolo 3, si passa ad una regolamentazione diversa; tecnicamente ciò costituisce una delegificazione; cioè, si trasferisce una materia che, ancora oggi, viene regolata per legge, sul piano dell'autonomia della categoria professionale. Insomma, con l'articolo 3 si vuole dire: per oggi provvediamo così, da domani in avanti non sarà più necessario perché riconosciamo l'autonomia professionale sottoposta al controllo del Governo. Non mi pronuncio se sia migliore l'una o l'altra soluzione e ciò, soprattutto, per una valutazione di carattere politico ma, in linea di fatto, la cosa non presenta nulla di eccezionale o di assurdo giacché è stata già attuata per parecchie altre categorie professionali.

RIPAMONTI. Sono d'accordo sull'articolo 3, però non posso non tener conto delle perplessità che sono sorte nel corso del dibattito, anche perché la formulazione proposta dal relatore Bisantis è più estesa, anzi, è in analogia a quella fatta per l'Ordine degli avvocati.

Per quanto riguarda gli ingegneri la tariffa viene variata con decreto ministeriale su proposta del Consiglio nazionale, mentre il criterio per la determinazione degli onorari è quello previsto dalla legge. Quindi, potremmo in questo caso, per analogia con quanto si verifica per gli ingegneri, sopprimere nell'articolo 3 la parte che riguarda i « criteri » da seguire nella liquidazione delle spese tenendo fermi invece, per le tariffe, i criteri previsti dalla legge del 1957 e dando la possibilità al Consiglio nazionale dell'ordine di proporre le modifiche tariffarie ed al Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello dei lavori pubblici e dell'industria, di sanzionare, con decreto, le proposte avanzate dalla categoria. In tal modo rimane vigente la legge generale sulle prestazioni della categoria e le variazioni tariffarie verrebbero approvate, anziché per legge, con decreto del ministro.

SFORZA. Essendo stato giustamente osservato che non vi è alcun richiamo alla legge del 1957, si potrebbe dire, più chiaramente e con maggior precisione che, fermi rimanendo i criteri stabiliti dalla legge, le tariffe verranno determinate, su proposta conforme del Consiglio nazionale dei periti industriali, ecc.

In tal modo si sottolinerebbe che il Governo ha il potere di accettare o no le proposte del Consiglio nazionale dei periti industriali, ma non quello di variare le tariffe.

In questi termini, credo, potrebbero superarsi le giuste osservazioni fatte dai colleghi all'articolo 3.

GUIDI. Ho ascoltato con grande interesse l'intervento del deputato Lucifredi, però mi sono confermato nel giudizio che il Parlamento si può spogliare dei poteri legislativi solo ricorrendo alla legge delega oppure quando si trova di fronte ad un decreto-legge, che, successivamente, dovrà essere convertito.

Pertanto, se insistiamo su questo punto credo che solleveremo delle questioni abba-

stanza serie e, per tale ragione, non mi sento di avallare una simile procedura.

Comprendo, d'altra parte, le obiezioni che potrebbero sollevare i colleghi dicendoci: voi sollevate una tale questione su un problema assai modesto quando già altre volte su identica materia abbiamo legiferato in sede legislativa, in Commissione. Comprendo l'obiezione, però è anche vero che si tratta di vedere se, in altri casi, non abbiamo deciso in sede legislativa ma abbiamo discusso in aula.

Però, in questo caso, ci troviamo di fronte ad una legge delega per una materia di non grande rilievo e, credo che sia un errore non avvertire né sottolineare l'esistenza del problema. Noi non ci formalizziamo, ma sappiamo che tale problema impegna indubbiamente tutti i gruppi sebbene con atteggiamenti diversi.

C'è un accordo sugli articoli 1 e 2; si tratta,ora, di riuscire a formulare una delega che si riferisca ai criteri direttivi senza compromettere certi principî in cui molti di noi credono. Penso, quindi, che sia un errore rendere più difficile il corso di questa legge e, conseguentemente, vorrei invitare la Commissione a riflettere e cercare un accordo dove è possibile raggiungerlo.

LUCIFREDI. Desidero fare alcune ulteriori precisazioni e vorrei, innanzitutto, ricordare al collega Guidi che ai principî anche perché li insegno credo non meno di lui. Nel mio precedente intervento ho posto il problema solamente da un punto di vista tecnico-giuridico, non facendo riferimento, pertanto, ad alcuna soluzione preferita. Desidero, ora, fare rilevare al collega Guidi che il suo ragionamento sarebbe indubbiamente esatto se ci trovassimo di fronte ad una materia per cui esistesse il principio della « riserva di legge »; solo per queste materie ricoperte dalla « riserva » il Parlamento non può spogliarsi del suo potere di legiferare a favore dell'esecutivo se non con la legge delega, che deve essere approvata in Assemblea e non in Commissione. Desidero, tuttavia, ricordare agli onorevoli colleghi che negli ultimi venti anni, per cause molteplici, il Parlamento è andato invadendo sempre di più il campo riservato all'esecutivo: in questi giorni, ad esempio, è stata approvata dal Parlamento una legge per stabilire il numero delle ore per la prova di un esame, in modo che questa materia potrà, d'ora in poi, essere mutata solamente per legge. Vi sono, quindi, invasioni del Parlamento nei poteri riservati all'esecutivo; molte volte questa situazione è stata deprecata e spesso, anche, si è cercato di riordinare tale materia (ricordo a questo proposito un intervento del deputato Laconi).

Bisogna ricordare che, una volta che il Parlamento si sia appropriato di una materia riservata all'esecutivo, quell'appropriazione diventa definitiva e in quella materia, infatti, si potrà decidere solamente mediante una legge. Questa conseguenza deriva dal fatto che la legge è preminente rispetto alla norma regolamentare. Per evitare il verificarsi di tali situazioni assurde, a volte, il Parlamento si spoglia di un potere che, in origine, non era suo ma dell'esecutivo, e lo restituisce all'esecutivo; in un certo senso potremmo dire che il Parlamento « delegifica », stabilendo che quella determinata materia sia, d'ora in avanti, ordinata per regolamento, come era in origine, invece che per legge.

Tale è, a mio parere, la situazione che ci si prospetta attualmente; la legge del 1957, infatti, ha legiferato in una materia che poteva essere benissimo lasciata ai regolamenti e noi possiamo continuare a regolare con legge la materia. Però dobbiamo assolutamente « delegificare » se vogliamo venire incontro alle esigenze della categoria professionale e se vogliamo che questa categoria professionale goda degli stessi diritti di altre categorie professionali, come ad esempio quella dei geometri.

Non si tratta quindi, a mio avviso, di una delega legislativa, ma di restituire al Governo la facoltà di emanare regolamenti in una materia che sarebbe di sua competenza.

RICCIO. Devo dire che concordo perfettamente con quanto ha testè dichiarato il deputato Lucifredi; le stesse considerazioni avrei, del resto, fatto io stesso se non le avesse già svolte da maestro il collega Lucifredi. Si tratta effettivamente di una materia che molto meglio può essere regolata con decreto e dobbiamo, pertanto, restituire al Governo la possibilità di regolare questa materia, ridando quindi « a Cesare quello che è di Cesare ». Sono, pertanto, favorevole a tutti e tre gli articoli del progetto di legge.

ROMEO. Ritengo che le preoccupazioni manifestate dal deputato Guidi possano ritenersi superate dopo le dichiarazioni del deputato Lucifredi. Personalmente sono favorevole all'approvazione di tutti e tre gli articoli anche perché ritengo che si debba, in modo effettivo, rispettare l'autonomia delle categorie professionali.

Per quanto riguarda le osservazioni del collega De Florio, devo dire che concordo per quanto riguarda il riferimento alla legge del

1957, n. 146. Ritengo che si debba attribuire alla categoria questo potere di decidere in merito alle tariffe, ma ritengo anche che si debbano mantenere inalterati i criteri stabiliti dalla legge n. 146. A questo fine, insieme al collega Breganze, propongo un emendamento all'articolo 3, che verrebbe, quindi, modificato in questi termini: « Le tariffe e gli onorari delle indennità ai periti industriali potranno, con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, essere successivamente modificati mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali ».

BERLINGUER MARIO. Ritengo che il problema, in se stesso, sia stato risolto dal collega Lucifredi; la soluzione del deputato Lucifredi si basa, tuttavia, su un principio di tolleranza e non su una base giuridicamente inoppugnabile. La mia preoccupazione, pertanto, consiste nel fatto che nel futuro qualcuno si possa rivolgere alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che esistono dei precedenti in materia; il più importante è quello che si riferisce alle tariffe professionali degli avvocati e dei procuratori e l'ultimo è quello della categoria dei geologi, il cui provvedimento è stato approvato da questa Commissione circa quindici giorni fa. Nel 1949 fu approvato, in 70 articoli, un provvedimento relativo al criterio per le tariffe degli onorari professionali dei geometri. Nel 1961, poi, la Commissione giustizia, in sede deliberante, approvò la proposta di legge di iniziativa dei deputati Castellucci ed altri, relativa alle norme per la prestazione professionale dei geometri. Il testo di quel provvedimento, così come fu approvato, è il seguente: « La tariffa degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei geometri, sono stabiliti mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri ». Questo è, secondo me, il precedente più valido al quale possiamo riferirci.

MANNIRONI. La discussione che si è svolta finora, mentre ha approfondito il tema, per quanto riguarda i periti industriali lo ha allargato.

L'articolo 3, che ha richiamato vivamente la nostra attenzione, si potrebbe scindere in due concetti fondamentali in quanto prevede la delega all'ordine professionale – sia pure sotto il controllo del ministero – per l'aumento delle tariffe. Direi che, limitando questo concetto, si dovrebbe intendere che l'aumento delle tariffe è calcolato anche sulla base dei criteri informatori contenuti nella legge. Senonché, qui si parla di criteri da seguire nella determinazione degli onorari e delle indennità e nella liquidazione delle spese; ciò mi pare, signor Presidente, alquanto diverso da quella formula che ella ci ha letto. Infatti, mentre lì mi sembra che si parli di criteri per il rimborso delle spese, qui, invece, si dice che si attribuisce all'ordine professionale anche la facoltà di stabilire i criteri da seguire nella determinazione degli onorari e nella liquidazione delle spese. Ora, siamo arrivati al punto in cui dobibamo prendere delle decisioni di carattere generale e, allora, perché non cerchiamo di disciplinare, in modo univoco ed organico, tutta questa materia che riguarda le tariffe degli organi professionali?

Infatti, non mi pare giusto che, per un verso, la categoria dei geometri abbia una sua disciplina in tema di tariffe, di liquidazione di onorari e di spese, ed i periti industriali ne abbiano un'altra. Proporrei, quindi, che questo studio venga approfondito e che la discussione sia rimandata se si insiste sull'inserimento dell'articolo 3 nella legge. Se si vuole risolvere rapidamente la questione dell'aumento delle tariffe dei periti industriali si approvino i primi due articoli e non se ne parli più. Se, invece, si vuole insistere per l'approvazione dell'articolo 3, mi permetto di affermare che, oggi, questo articolo non può essere visto isolatamente da tutto il resto della legislazione, ma va inquadrato in una visione organica sul trattamento da usare, uniformemente, per tutti gli organi professionali. Questa è la mia proposta.

Se il collega Ripamonti crede che sia urgente approvare l'aumento puro e semplice delle tariffe, approviamo allora gli articoli 1 e 2 salvo a tornare sull'articolo 3 anche con una proposta diversa ma che disciplini organicamente tutta la materia che riguarda gli ordini professionali.

RICCIO. Vorrei fare osservare al deputato Mannironi che non credo che si possa fare una legge generale che abbia a rispondere a quella impostazione alla quale egli si riferisce. Penso, quindi, che, sotto questo aspetto, sia più corretto decidere caso per caso.

PRESIDENTE. È vero che nella legge relativa ai geometri si è detto che le tariffe degli onorari ed i criteri del rimborso delle spese sono stabiliti con decreto, su proposta del consiglio nazionale di categoria, ma è, altresì,

vero che qui si tratta di scegliere tra la formula proposta dal collega Romeo e quella votata, nel 1961, per i geometri. È anche vero che, per gli avvocati, si è usata la stessa formula attuale; infatti vi si legge: « I criteri per la terminazione degli onorari spettanti agli avvocati e ai procuratori, in materia civile, sono stabiliti dal consiglio nazionale... ecc. ».

Qui, forse, ci divide più una questione di parole che di sostanza.

Proporrei, quindi, di sentire anche l'autorevole pensiero del relatore e quello, non meno autorevole, del Governo. Il deputato Ripamonti, unitamente al deputato Lucifredi, propone che l'articolo 3 sia modificato nel modo seguente:

« Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali e a vacazione stabilite dagli articol 1 e 2 sono disposti... ecc. ».

Dichiaro chiusa la discussione generale.

BISANTIS, *Relatore*. Non immaginavo che una legge, così modesta, comportasse un esame tanto approfondito ed un richiamo anche appassionato, a questioni così profonde di ordine giuridico e di ordine costituzionale.

Ho ascoltato con grande piacere tutti gli oratori e, in particolare, di quelli che si sono intrattenuti sui problemi di ordine costituzionale.

Non riesco a spiegarmi ed a convincermi del perché, da parte dei comunisti – proprio loro, così ligi alle decisioni della Corte costituzionale – si ritorni su una questione già risolta nella forma più chiara e più precisa, e ribadita nella sentenza della Corte costituzionale stessa, con il riconoscimento dell'autonomia degli organi professionali.

Nella passata seduta lessi alcuni brani di quella sentenza. Ritengo opportuno dare, oggi, lettura di tutto il testo di questa sentenza in modo che ciascuno di noi conosca il pensiero della Corte costituzionale. Ecco il testo:

« Secondo l'ordinanza di rinvio (del pretore di Genova), la deliberazione del Consiglio nazionale forense è un regolamento delegato; la delega sarebbe contenuta nella legge 7 novembre 1957, n. 1051, articolo unico, norma impugnata, che attribuisce al Consiglio la potestà di stabilire i criteri per la determinazione dei compensi spettanti a procuratori ed avvocati; e questa norma non contiene alcuna determinazione dei principî direttivi e di limiti temporali e spaziali, come invece richiede l'articolo 76 della Costituzione per la delega dell'esercizio di funzioni legislative; ma – osserva il pretore di Genova – la materia degli onorari e dei diritti forensi aveva già la sua disciplina in una legge precedente (legge 13 giugno 1942, n. 794), che perciò il 7 novembre 1957 è stata implicitamente abrogata, tanto è vero che la deliberazione consigliare del 15 febbraio 1958 ne riproduceva le norme apportandovi anche qualche modifica: ne deriverebbe che la legge impugnata ha attribuito al consiglio funzioni che sono di norma riservate al Parlamento (articolo 70 della Costituzione); per conseguenza avrebbe dovuto almeno indicare criteri direttivi e apporre limiti così come stabilisce l'articolo 76 della Costituzione: non sarebbe ammissibile che, attraverso la delega di potestà regolamentari, si diano all'autorità amministrativa poteri così ampi da tradursi in una rinuncia totale, da parte del Parlamento della funzione legislativa.

« Di qui, secondo il pretore di Genova, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio.

« Invece, secondo l'avvocatura generale dello Stato, la legge impugnata non contiene una delega di potestà legislativa, ma attribuisce al consiglio nazionale una potestà regolamentare in materia di tariffe forensi, cioè relativamente a un aspetto che è secondario nella complessa disciplina delle professioni d'avvocato e di procuratore sul quale non c'è alcuna riserva costituzionale di legge. Perciò l'articolo 76 della Costituzione, che si riferisce alla delega di potestà legislativa, sarebbe stato erroneamente invocato.

« La tesi dell'avvocatura generale dello Stato, secondo cui l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, non contiene una delega dell'esercizio di funzioni legislative, è esatta. Lo si ricava agevolmente sia dal testo della norma sia dalla natura dell'organo a cui essa attribuisce certi poteri sia dal contenuto di questi ultimi.

« Infatti la lettera della legge non accenna né fa pensare a delegazione dell'esercizio di potestà che istituzionalmente spettano solo alle due Camere: il legislatore vi si limita a disporre che i criteri per la determinazione dei compensi ad avvocati e procuratori « sono stabiliti dal consiglio nazionale forense », e l'attribuzione d'una competenza come questa, anche se riguarda materia già disciplinata minutamente dalla legge, non è di per se stessa delega di potestà legislativa. Siccome la delega può esserci soltanto nei confronti del Governo non sembra che la norma impugnata abbia inteso attuarla nei riguardi del consiglio nazionale forense.

« Inoltre la materia delle prestazioni forensi non è di quelle che debbano essere necessariamente disciplinate per legge o per delega dell'esercizio di funzioni legislative: anzi, a parte che non vi è su di essa alcuna riserva costituzionale di legge, i criteri per la fissazione dei compensi e le relative tariffe hanno tale natura che è opportuno rivederli periodicamente: di qui la convenienza d'affidarne lo aggiornamento ad un organo che sia in grado di prendere tempestive decisioni. Non per niente, mentre nella legge 13 giugno 1942, n 794, criteri generali e tariffe erano contenuti nello stesso testo legislativo, precedentemente la loro fissazione spettava, almeno in parte, ai direttori dei sindacati forensi e al ministro di grazia e giustizia (articolo 57 e 64 della legge 27 novembre 1933, n. 1578, sulle professioni d'avvocato e procuratore).

« Sotto questo aspetto la norma impugnata non viola nè l'articolo 76 nè l'articolo 70 della costituzione.

« Resta da vedere se la legge 7 novembre 1957, n. 1051, come si desumerebbe dall'ordinanza di rinvio e in particolare dal suo accenno a una delega di potestà regolamentare, abbia attribuito al Consiglio nazionale forense la potestà di emanare regolamenti in materia coperta da riserva di legge o tali, comunque, che possano abrogare leggi vigenti. Solo in questo caso si potrebbe eventualmente dubitare della legittibità della norma in riferimento agli articoli 70 e 76 della Costituzione.

« Osserva però questa Corte che la potestà, conferita dalla norma impugnata al Consiglio nazionale forense, non invade un campo soggetto a riserva legislativa, ma attua un nuovo sistema di elaborazione dei criteri relativi alla misura dei compensi che è voluto appunto dalla legge: prima del 7 novembre 1957 era il Parlamento l'organo che fissava direttamente quei criteri, dopo il 7 novembre 1957 è invece il Consiglio nazionale forense.

« La legge 7 novembre 1957, n. 1051, gli ha dato, modificando la legislazione precedente, una potestà regolamentare per il cui conferimento non sussistono i limiti temporali e spaziali indicati nell'articolo 76 della Costituzione: essa ha i limiti temporali e spaziali indicati nell'articolo 76 della Costituzione; essa ha stabilito che il Consiglio nazionale forense disciplini ogni biennio, predisponendo i criteri di attuazione concreta da sottoporre all'approvazione del ministro Guardasigilli, la materia relativa a diritti a compenso derivanti da principî generali dell'ordinamento e da leggi speciali; e la determinazione di criteri diretti all'attuazione pratica di principî e di norme legislative è compito normalmente attribuito all'autorità amministrativa.

« Che se poi, come afferma il pretore di Genova, la deliberazione consigliare del 15 febbraio 1958 ha toccato materia relativa alla stessa esistenza e inderogabilità delle obbligazioni che intercorrono fra difensori e clienti, ciò non prova che il Consiglio abbia avuto la potestà d'emanare atti capaci di abrogare le leggi; semmai, si tratterebbe di problema che attiene all'esercizio, legittimo o meno, della potestà regolamentare conferita dalla legge 7 novembre 1957, n 1051, e non può essere affrontato in questa sede.

p. q. m.

la Corte costituzionale

dichiara non fondata la questione, proposta dal pretore di Genova con l'ordinanza 3 febbraio 1959, sulla legittimità costituzionale dell'articolo unico legge 7 novembre 1957, n. 1051, in riferimento agli articoli 70 e 76 della Costituzione ».

Se consideriamo la legge del 7 novembre 1957, che riguarda gli avvocati ed i procuratori, e guardiamo, poi, l'articolo 3 da me oggi presentato, si constata che questo articolo non innova assolutamente a quanto già praticato in passato. Già nella scorsa seduta dissi: guardiamo i termini delle varie leggi adottate per altre categorie e, poi, scegliamo la soluzione che, da un punto di vista giuridico, oltreché pratico, ci sembri più idonea per regolamentare le tariffe professionali dei periti industriali.

Quindi, dichiaro di non avere alcuna difficoltà ad accogliere modificazioni che siano rispondenti ai criteri che abbiamo enunciato.

La legge per le tariffe degli avvocati e procuratori dice: « I criteri per la determinazione degli onorari e dei diritti delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1949 e relativa agli onorari e alle indennità in materia penale e stragiudiziale ». Anche la legge per i dottori commercialisti, credo sia del 1952, all'articolo 47 dice: « I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai dottori commercialisti sono stabiliti con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'industria e commercio e con il Ministro del tesoro sentito il consi-

glio nazionale ». C'è, ancora, la legge degli architetti e degli ingegneri, che dice: « Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed architetti, sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e su proposta dei consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite dai Consigli stessi le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie ». Ci sono, quindi, molti precedenti in materia e vi è anche il precedente della richiesta del parere delle organizzazioni sindacali, e questo principio è stato, oggi, proposto dal deputato Cacciatore. Potremmo, anche, aggiungere nel testo che sia sentito il parere delle organizzazioni sindacali ma, personalmente, ritengo che sia sufficiente quello delle organizzazioni professionali. Altri precedenti si possono trovare nella legge del 1961 per i periti agrari, come anche nella legge per i geometri e, recentissimo esempio, quello, nella legge per i geologi, approvato quindici giorni or sono dalla nostra Commissione in sede deliberante.

Desidero ricordare ai colleghi che la legge n. 146, del 1957, per i periti industriali, è formata da un'unico articolo che dice: « È approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali ». L'allegato contiene, poi, le norme relative ai vari onorari. È ovvio, quindi, che con il provvedimento in esame modifichiamo la legge del 1957, perché, secondo questa legge, le tariffe erano approvate dal Parlamento, mentre ora stabiliremo che queste tariffe dovranno essere approvate con decreto del ministro di grazia e giustizia, di concerto con altri ministri, e su proposta della categoria interessata.

Per quanto riguarda l'emendamento dei deputati Lucifredi e Ripamonti, devo dire che sono favorevole, in quanto la dizione contenuta in questo emendamento è la più adatta a rispecchiare il pensiero che si è venuto manifestando nel corso della discussione; condivido le osservazioni del deputato Lucifredi circa il fatto che, praticamente, restituiamo al potere esecutivo una facoltà regolamentare di cui lo avevamo privato. Per tutte queste considerazioni sono favorevole ai singoli tre articoli, e penso che debbano essere approvati nella formulazione da me proposta, a parte le modifiche cui ho accennato.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero ricordare che la ragione principale che spinse la Commissione a chiedere di esaminare in sede legislativa questo provvedimento consisteva nel fatto che si voleva giungere ad una perequazione delle tariffe delle varie categorie professionali. Le tariffe dei periti industriali, di cui ci occupiamo con questo provvedimento, sono fissate con legge e solo con legge, quindi, possono essere modificate. Questo sistema è necessariamente molto lento per cui i periti industriali lamentano tariffe minori rispetto ad altre categorie le cui tariffe possono essere modificate in maniera più dinamica. Ritengo che i periti industriali non si troverebbero nella situazione attuale se le loro tariffe fossero state modificabili mediante decreto ministeriale invece che con legge. Noi, ora, con questo provvedimento, vogliamo restituire all'esecutivo la facoltà di emanare tali decreti; ciò non significa affatto, a mio avviso, una diminuzione dei poteri del Parlamento. Ritengo, anzi, che il Parlamento possa trarre beneficio da un tale provvedimento, in quanto non risulterà più colpevole di ritardi nell'esaudimento di quelle che, indubbiamente, sono giuste aspirazioni. Il Parlamento, a mio avviso, potrà meglio controllare l'operato dell'esecutivo.

A me sembrava, poi, che gli onorevoli colleghi avessero accettato la tesi del collega Bisantis di delegificare, senza preoccuparsi di stabilire l'ammontare delle tariffe che avrebbero dovuto successivamente essere fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Io stesso proposi, allora, di stabilire queste tariffe, che avrebbero senz'altro risolto il problema contingente in caso di ritardo dell'entrata in vigore della nuova disciplina. E su questa linea si era raggiunto un'accordo. Nella discussione odierna si è, invece, riproposto il problema principale circa la costituzionalità del provvedimento in esame; sono d'accordo con il deputato Guidi sul fatto che un problema di tale importanza debba essere attentamente studiato per evitare equivoci. Desidero, però, fargli rilevare che il disaccordo avrebbe ragione di essere, fermo restando il fatto che noi tutti siamo favorevoli nel merito al provvedimento in favore dei periti industriali se riferito alla sede della discussione, in quanto il provvedimento, se si trattasse effettivamente di delega legislativa, dovrebbe essere trattato in Assemblea e non in Commissione. Dimostrato però, in base ai precedenti, che simili questioni sono state sempre trattate in Commissione in sede legislativa, ritengo che la preoccupazione del deputato Guidi non abbia più ragione di sussistere.

Il deputato De Florio si è riferito al fatto che l'articolo 3 verrebbe a svuotare di ogni

contenuto la legge n. 146 del 1957; devo dire a questo proposito che, da parte del Governo, era stato preparato un emendamento affinché la formula fosse simile a quella adottata per i geometri, ma tale emendamento si sembra inutile dopo la presentazione dell'emendamento Lucifredi-Ripamonti. La dizione contenuta in questo emendamento risolve infatti, a mio avviso, ogni dubbio; in questo modo non si intacca la strutturazione interna della tariffa e nello stesso tempo si dà omogeneità al provvedimento perché si supera l'incoerenza tra gli articoli 1 e 2 e l'articolo 3. Quindi. sostenendo su quel piano l'emendamento che si limita solo alle tariffe, mi pare che tutte le preoccupazioni vengano meno e che il problema sia ridimensionato nella sua vera portata.

Per questa ragione pregherei la Commissione di non insistere oltre dato che, a parte la sentenza della Corte costituzionale, questo dibattito ha chiarito in maniera definitiva le preoccupazioni che potevano sorgere.

Infatti, bisogna stare bene accorti se, per voler difendere troppo il Parlamento, non si rischi invece di indebolirlo. Ciò premesso, signor Presidente, vorrei, a nome del Governo, esprimere alcune perplessità in merito all'articolo 1, cioè per quanto riguarda l'aumento previsto, mentre esprimo il consenso allo schema proposto dal relatore Bisantis e, particolarmente, alla modifica dell'articolo 3 come proposto dai colleghi Ripamonti e Lucifredi.

Per ciò che riguarda l'articolo 1 il Governo esprime alcune perplessità per l'aumento della tariffa del 60 per cento; infatti, se è vero che, tenendo conto dell'aumento del 40 per cento e, in seguito di quello del 15 per cento, i geometri e gli ingegneri beneficieranno di un aumento complessivo di circa il 61 per cento si deve però considerare che questo aumento va riportato alla tariffa in vigore al 1949, mentre ogni aumento alla tariffa dei periti industriali va riferito a quella in vigore nel 1957. Nella perequazione effettiva non bisogna tener conto solo delle percentuali ma anche delle basi di partenza.

Per il resto il Governo raccomanda la sollecita approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Con riferimento a questa ultima dichiarazione del Sottosegretario, vorrei che la Commissione, tenesse presente un particolare di carattere psicologico. Infatti, bisogna rammentare che l'aumento del 60 per cento è stato chiesto dalla stessa categoria, quando ancora non era stato formulato l'articolo 3 proposto dal relatore Bisantis.

Se non vi sono osservazioni ritengo possa restare stabilito che l'esame degli articoli abbia luogo sulla base del testo proposto dal relatore Bisantis.

(*Così rimane stabilito*).

Dò lettura dell'articolo 1:

« La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, è aumentata del 60 per cento ».

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti ma esiste l'obiezione del rappresentante del Governo.

BISANTIS, *Relatore*. Volevo chiedere al collega Ripamonti qualche precisazione.

Se non sbaglio, l'ultima tariffa dei geometri era stata approvata nel 1949 mentre quella dei periti industriali è solo del 1957. Ora, nel guardare il prospetto che concerne le tariffe vedo che nel 1957 vi sono anche indicati i periti edili, che esplicano le stesse mansioni dei geometri, e noto che la tariffa è pressoché identica. In sostanza, tenendo conto del tempo in cui le tariffe vennero approvate e della richiesta di aumento del 40 e del 15 per cento, si constata che, tanto le tariffe del 1949 quanto quelle del 1957 erano pressocché le stesse e penso che potranno restare perequate anche in seguito.

MANNIRONI. Debbono essere perequate tutte perché non possiamo creare delle situazioni di privilegio solo per certe categorie.

RIPAMONTI. Il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali mi ha dichiarato, in un colloquio privato, che la categoria tende a raggiungere la perequazione delle tariffe al livello di quelle che hanno i geometri.

Non ho avuto dal Governo la tabella di raffronto delle due tariffe e non posso, quindi, esprimere un giudizio sull'argomento, mi limito, però, a far presente che la categoria non chiede più di quanto hanno ottenuto gli altri professionisti.

Perciò, se il Governo ha motivo di ritenere che l'aumento del 60 per cento porti ad una sperequazione, allora insisto sulla mia proposta iniziale di un aumento del 40 per cento, salvo a proporre, all'articolo 3, la perequazione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Leggo nei miei appunti che gli adeguamenti del 40 per cento concessi agli ingegneri ed ai geometri, rispettivamente con decreti del 1958 e del 1961, si riferivano alle tariffe in vigore nell'anno 1949 e trovavano piena giustificazione. L'attuale tariffa dei pe-

riti industriali risale, invece, al 1957 e prevede compensi che, o sono identici a quelli ancor oggi spettanti ai geometri – prima, cioè, dello aumento del 15 per cento che stanno per ottenere con decreto del Ministero di grazia e giustizia e che attualmente si trova all'esame del Ministero dei lavori pubblici – o se ne discostano leggermente in base agli onorari previsti per voci analoghe.

Ho qui uno schema che raffronta alle tariffe dei geometri, la cui categoria è la più affine, quelle dei periti industriali. Per i periti industriali, per un'opera di 500 mila lire, il compenso attuale sarebbe di 26 mila lire; se venisse aumentato del 15 per cento, come propongono gli uffici del ministero, questo compenso raggiungerebbe le 29 mila e novecento lire; se invece venisse aumentato del 40 per cento raggiungerebbe le 36 mila e quattrocento lire. Per i geometri l'attuale compenso ammonta a 29 mila e quattrocento lire, identico quindi al compenso per i periti industriali in caso di aumento del 15 per cento, dobbiamo, però, considerare che il compenso per i geometri sarà prossimamente aumentato del 15 per cento raggiungendo in questo modo le 33 mila e ottocento lire, somma inferiore al compenso dei periti industriali in caso di aumento del 40 per cento. Gli uffici del ministero propongono, quindi, un aumento per i periti industriali del 15 per cento; gli stessi uffici riconoscono tuttavia che il costo della vita, dal 1957 ad oggi, è aumentato del 30 per cento. Personalmente ritengo, quindi, che la cosa migliore sarebbe quella di aumentare del 30 per cento, aumento di poco inferiore a quello del 40 per cento proposto dal deputato Ripamonti; l'articolo 3 del provvedimento rende, del resto, facili eventuali successivi aumenti perequativi.

MANNIRONI. Per quanto riguarda l'aumento della percentuale, ritengo che si debba seguire il suggerimento del rappresentante del Governo di aumentare del 30 per cento invece del 40 per cento proposto dal deputato Ripamonti e sostenuto anche dal relatore in quanto, secondo le norme stabilite dall'articolo 3 sarà facile in futuro procedere ad ulteriori aumenti perequativi.

RIPAMONTI. Mantengo la mia proposta di un aumento del 40 per cento e presento emendamento formale all'articolo 1 del testo del relatore.

BISANTIS, *Relatore*. Dichiaro di essere favorevole alla proposta del deputato Ripamonti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Ripamonti: « *All'articolo 1 sostituire le parole*: " 60 per cento ", *con le altre*: " 40 per cento " ».

Ricordo che a questo emendamento è favorevole il relatore e contrario il Governo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 1, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 1.

« La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, è aumentata del 40 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

« Gli onorari per le prestazioni a vacazione stabilite per il professionista incaricato, nell'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, sono aumentati a lire 2 mila per ogni ora o frazione di ora, oltre lire 1.250 all'ora per ogni altro aiuto di concetto ».

MANNIRONI. Desidero far rilevare che sarebbe opportuno specificare, per quanto riguarda il compenso di 1.250 lire all'ora, se si tratti o meno di un collaboratore, cioè di una terza persona rispetto al perito.

CACCIATORE. La questione sollevata dal collega Mannironi è senza dubbio interessante; appare chiaro che si tratta di una terza persona, la cui opera molte volte si rivela necessaria. Ritengo, comunque, che sia meglio, per evitare ogni equivoco, chiarirlo nel testo della legge. Propongo, quindi, il seguente emendamento: « *Sostituire le parole*: " per ogni altro aiuto di concetto ", *con le seguenti* " quando è necessaria l'opera di un collaboratore di concetto " ».

BISANTIS, *Relatore*. Sono favorevole allo emendamento Cacciatore.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero ricordare che la espressione « aiuto di concetto » è stata usata anche in altre leggi simili a questa; sono comunque favorevole all'emendamento Cacciatore, emendamento che, facendo riferimento ai collaboratori di concetto, meglio precisa che si tratta dell'opera di terze persone.

Per quanto riguarda l'articolo nel suo complesso, dichiaro di essere favorevole alla sua approvazione, anche perché l'aumento stabilito nel testo del relatore Bisantis corrisponde

perfettamente all'aumento che è previsto per i geometri.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'emendamento Cacciatore: « *All'articolo 2 sostituire le parole*: " per ogni altro aiuto di concetto ", *con le altre*: " quando è necessaria l'opera di un collaboratore di concetto " ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 che a seguito dell'emendamento approvato risulta così formulato:

ART. 2.

« Gli onorari per le prestazioni a vacazione stabilite per il professionista incaricato, nell'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, sono aumentati a lire 2 mila per ogni ora o frazione di ora, oltre lire 1.250 all'ora quando è necessaria l'opera di un collaboratore di concetto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

All'articolo 3 sono stati presentati diversi emendamenti.

Il deputato Cacciatore propone la soppressione dell'articolo.

CACCIATORE. Sono stato il primo ad intervenire nella discussione generale e chiesi che questo articolo diventasse materia di un autonomo provvedimento legislativo. L'ampia discussione che si è svolta mi dà pienamente ragione dato che, praticamente, abbiamo discusso di una disposizione ben diversa da quelle contenute negli articoli 1 e 2. Ora, non credo che tutti noi, pur essendo padroni dello scibile giuridico, si sia soddisfatti di questa discussione. Ecco, perché, insisto affinché questo articolo venga, per il momento, soppresso in modo che si possa, successivamente, presentare un'apposita proposta di legge su cui potremo ampiamente discutere.

Dichiaro, infine, che se il mio emendamento verrà respinto voterò ugualmente a favore di questa proposta di legge.

GUIDI. Debbo riprendere la parola anche per chiarire la posizione dal gruppo comunista cui appartengo.

Diciamo con chiarezza che siamo favorevoli all'autonomia della categoria dei periti industriali e, quindi, la nostra critica è di metodo. Proprio per non confondere le due questioni, diciamo anche che uno dei motivi per cui abbiamo sollevato le nostre critiche è collegato ad una tematica che è stata qui illustrata, cioè il problema della delegificazione.

In questo caso, il problema si presenta in proporzioni modeste ma ciò non può dispensarci dal sottolineare una nostra preoccupazione. Dice il Relatore: perché voi, così ligi alle decisioni della Corte costituzionale, ponete il problema? Forse il relatore Bisantis non ci segue abbastanza: noi, infatti, siamo ligi solo alle nostre posizioni e non è esatto che si via una nostra totale adesione alla Corte costituzionale. Nella fattispecie esaminata dalla Corte costituzionale ci troviamo di fronte ad una delega che la Corte non ha voluto annullare tenendo, forse, conto di determinate esigenze.

Per tali ragioni, mentre diamo un significato di critica e di protesta nei riguardi del metodo, esprimiamo il nostro assenso allo emendamento Cacciatore.

BERLINGUER MARIO. Desidero dichiarare che i miei dubbi sono stati vinti e che voterò per l'articolo 3 e per la proposta di legge, nel suo complesso, senza alcuna riserva.

Ho piacere di votare in questo modo anche per non compromettere l'attesa della categoria.

MANNIRONI. Nel mio precedente intervento non avevo ancora ascoltato le dichiarazioni del collega Cacciatore. Rilevo, però, che tra quello che egli ha proposto e quanto ebbi a dire c'è una certa affinità nel senso che, anche io, ritengo che il problema della delega – per rimettere agli organi professionali e al Governo la determinazione dei criteri da seguire nella liquidazione degli onorari e delle indennità – debba avere una soluzione univoca ed organica per tutti gli ordini professionali. È giusto, quindi, che in seguito questo argomento venga affrontato in pieno ed autonomamente. Mi rendo conto, d'altra parte che, in questo momento, eliminando del tutto lo articolo 3 si viene ad arrecare un danno all'ordine professionale dei periti industriali. Bisognerebbe, almeno, che restasse ferma e fosse da noi approvata la delega per poter variare, in un secondo momento, le semplici tariffe. Perciò, pur condividendo, in parte, le obiezioni del deputato Cacciatore e di altri colleghi, dichiaro che voterò contro la soppressione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'emendamento Cacciatore: « *Sopprimere l'articolo 3* ». Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*È approvato*).

S'intende, quindi, che l'emendamento soppressivo è stato respinto.

È stato presentato da parte dei deputati Breganze e Romeo il seguente emendamento sostitutivo, dell'articolo 3:

« Le tariffe e gli onorari delle indennità ai periti industriali potranno, con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, essere successivamente modificati mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, su proposta dal consiglio nazionale dei periti industriali ».

I deputati Ripamonti e Lucifredi hanno presentato un'altro emendamento sostitutivo dell'articolo 3. L'emendamento Ripamonti-Lucifredi dice: « Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, stabiliti dagli articoli 1 e 2 sono disposte mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia... ecc. ».

Infine il deputato De Florio ha presentato questo emendamento sostitutivo sempre dell'articolo 3: « Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali e le vacazioni stabiliti dagli articoli 1 e 2 sono disposti, in applicazione della legge 12 marzo 1957, n. 146, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia... ecc. ».

RIPAMONTI. Penso che con l'emendamento presentato a firma del deputato Lucifredi e mia debbano cadere tutte le preoccupazioni relative ad una contraddizione tra i primi due articoli e l'articolo 3 della legge, come anche tutte le preoccupazioni relative ad un richiamo alla legge n. 146 del 1957.

DE FLORIO. Penso che tutti si sia d'accordo sulla sostanza della legge, in quanto tutti vogliamo approvare questo provvedimento a favore dei periti industriali. Vorrei, tuttavia, che fosse incluso nella legge un inciso che facesse riferimento alla legge del 1957, n. 146. Il mio emendamento è stato presentato con questo intendimento; in questo modo vorrebbero, infatti, a cadere tutte le nostre preoccupazioni relative alla questione della delegificazione. Il collega Lucifredi, con ampia dottrina, ha detto che, a suo avviso, si tratta di una semplice delegificazione che non implica diminuzione dei poteri del Parlamento in quanto ritiene che si tratti, semplicemente, di restituire al Governo una facoltà regolamentare di cui il Governo stesso, prima di esserne privato da parte del Parlamento, sarebbe già stato precedentemente in possesso. Il collega Bisantis, a sostegno delle sue tesi, ha fatto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale, emanata per un caso simile a questo. Il problema della delegificazione resta, comunque, a base delle nostre preoccupazioni, come ha detto il collega Giudi, anche per una questione di principio. Per tutte queste considerazioni, vorremmo che fosse incluso nell'articolo 3 l'inciso proposto con il mio emendamento.

BREGANZE. Per chiarire a me stesso alcuni dubbi desidero sapere quali sono i criteri della legge 12 marzo 1957, n. 146. Non so infatti se. e in caso positivo, in quale modo, questa legge riconosca l'autonomia delle categorie professionali; bisogna, infatti, vedere quale funzione avrà il decreto del Ministro di grazia e giustizia. Per quanto riguarda gli avvocati ed i procuratori, i criteri sono costituiti dalla distinzione di queste due categorie, ma non so quali siano secondo la legge del 1957 questi criteri per i periti industriali.

BISANTIS, *Relatore*. La legge n. 146 del 1957 contiene un'unico articolo che approva le tariffe per i periti industriali ed a questo articolo, in allegato, seguono gli articoli che contengono i criteri della fissazione delle varie percentuali.

È logico, però, pensare che la legge del 1957 sarà praticamente sostituita da questa che stiamo per approvare.

BREGANZE. Dato che la legge del 1957 è formata da un'unico articolo e che i criteri sono contenuti solamente nell'allegato, ritengo che sarebbe opportuno fare riferimento a questi criteri per la fissazione delle tariffe dei periti industriali; questa fissazione sarà, in pratica, effettuata dalle categorie professionali e verrà, poi, sottoposta, all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia. Proprio al fine di stabilire questa dipendenza dalla legge del 1957, ho presentato, unitamente al collega Romeo, l'emendamento che fa esplicito riferimento a questi criteri, e di cui il Presidente ha dato lettura.

PRESIDENTE. L'emendamento Romeo-Breganze fa solo riferimento ai criteri della determinazione delle tariffe della legge del 1957, mentre l'emendamento De Florio costituisce un vero richiamo a questa legge.

BISANTIS, *Relatore*. Sono contrario allo emendamento De Florio perché non possiamo riferirci ad una legge che approva le tariffe; semmai dovremo riferirci alle tariffe approvate con quella legge.

Dato che vogliamo innovare concordo con l'emendamento Romeo-Breganze.

L'emendamento Ripamonti-Lucifredi, sebbene non abbia un contenuto restrittivo, si richiama soltanto alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, cioè semplicemente allo

aumento delle tariffe che stiamo per approvare.

Per riassumere, quindi, sono favorevole all'emendamento Romeo-Breganze; non son contrario, in via subordinata, all'emendamento Ripamonti-Lucifredi; sono contrario allo emendamento De Florio.

PRESIDENTE. Ritengo che i tre emendamenti siano sostanzialmente uguali, sia pure con una certa difformità dovuta, sopratutto, alla forma dell'espressione.

Infatti, quando si fa riferimento agli articoli 1 e 2, si voglia o no, si richiamano i criteri relativi al *quantum;* quando, invece, si fa riferimento all'applicazione della legge, si richiama tutta la legge.

Il dilemma è, in definitiva, nel richiamo, o no, alla legge.

Ascoltiamo, su questo punto, prima il relatore e, poi, il rappresentante del Governo.

BISANTIS, *Relatore*. Sarei contrario al richiamo esplicito della legge del 1957 in quanto stabiliamo che, per il futuro, ogni ulteriore modifica di queste tariffe è demandata all'organo professionale salvo approvazione, con provvedimento definitivo, del Ministero di grazia e giustizia.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Secondo me il problema non è di superfluità, ma è di scelta, e non possiamo fare una cosa contraddittoria.

Se la legge del 1957 consta di un articolo unico e ci dice che « la tariffa dei periti industriali è contemplata nel seguente allegato », ci troviamo in contraddizione nel momento in cui diciamo che le tariffe sono stabilite con decreto del ministro, ecc., dato che non possiamo richiamare quell'articolo unico: tutto al più noi dovremmo richiamare in vita lo allegato.

Insomma, qui si tratta di dare un giudizio di opportunità sul quale mi rimetto alla Commissione.

Da un punto di vista della dinamicità con cui vogliamo venire incontro alle esigenze della categoria, ritengo che sia preferibile la seconda soluzione. A me, poi, sembra che la migliore dizione sia quella contenuta nello emendamento Ripamonti-Lucifredi, che contiene anche un aggancio al resto della legge. Per tutti questi problemi mi rimetto comunque alla Commissione; devo, invece, insistere per quanto riguarda il concerto dei vari ministeri. Ritengo, infatti, che sia preferibile il concerto con il Ministro dei lavori pubblici, piuttosto che con il Ministro della pubblica istruzione.

RIPAMONTI. Con l'emendamento del collega Lucifredi e mio si tende a stabilire che al Ministro di grazia e giustizia è demandato solamente l'approvazione dal *quantum* delle tariffe. In questo modo ritengo che si possano soddisfare le esigenze che da più parti sono state manifestate nel corso della discussione. Il richiamo all'articolo 1 ed all'articolo 2 deve esserci anche per evitare quelle contraddizioni che sono state rivelate tra questi primi due articoli e l'articolo 3, oltre al fatto che, così, ci riferiamo alla struttura della legge del 1957.

MANNIRONI. Il problema è sostanzialmente un problema di scelta; dobbiamo infatti decidere se fare riferimento, o no, nel testo del provvedimento, alla legge del 1957. Devo, però, richiamare all'attenzione dei colleghi che fare riferimento alla legge del 1957 significherebbe considerare la categoria professionale dei periti industriali in maniera diversa dalle altre categorie professionali, come è stato ampiamente dimostrato nel corso della discussione. Poiché non ritengo giusto che si adottino pesi e misure diverse per categorie professionali molto simili, dichiaro che voterò a favore di quell'emendamento che, nella sua dizione, non farà alcun riferimento alla legge del 1957.

ROMEO. Ritengo che sia assolutamente necessario far riferimento alla legge, per evitare perplessità di carattere costituzionale; se, infatti, demandiamo alla categoria professionale la possibilità di stabilire le tariffe, praticamente ci spogliamo del nostro potere legislativo. La legge degli avvocati è nata in maniera diversa e, fin dall'inizio, ha dato al Consiglio nazionale forense la possibilità di stabilire gli onorari. Nel caso dei periti industriali si ha invece una situazione diversa e veramente rischiamo, se non facciamo riferimento alla legge del 1957, di spogliarci del nostro potere legislativo, dato che questa è la sola legge per i periti industriali.

PRESIDENTE. Desidero ricordare al deputato Romeo che esistono altre leggi sulla categoria professionale dei periti industriali, tra cui il regio decreto 11 febbraio 1929 (regolamento della professione dei periti industriali), il decreto ministeriale del 1° ottobre 1948 ed in fine la legge del 12 marzo 1957. Il rilievo avanzato avrebbe fondamento se, effettivamente, la legge del 1957 fosse la sola legge concernente la categoria professionale dei periti industriali, ma non ha ragione di essere dato che, oltre questa legge, ne esistono altre due.

Propongo di passare alla votazione per divisione dell'articolo 3, a cominciare dalle prime due righe dell'emendamento Ripamonti-

Lucifredi che dovrebbero ottenere il consenso unanime di tutti i colleghi della Commissione. Poi esamineremo gradualmente tutti gli emendamenti per poter raggiungere il testo definitivo.

Do, quindi, lettura della prima parte dell'articolo 3 nella formulazione di cui all'emendamento Ripamonti-Lucifredi:

« Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali e a vacazione... ».

Pongo in votazione questa prima parte dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Adesso, per completare il testo dell'articolo, dobbiamo passare agli altri emendamenti.

DE FLORIO. Credo che, dato che la Commissione si è adagiata sulla piattaforma delle prime due righe dell'articolo 3, non può non accettare il mio emendamento soprattutto per una questione di coerenza legislativa.

In definitiva, con i primi due articoli noi diciamo che apportiamo, a mezzo di questa legge, una variazione alle tariffe professionali; dopo affermiamo che i primi due articoli fanno un espresso richiamo alla legge del 1957 e, infine, aggiungiamo che ulteriori variazioni possono essere adottate dal ministro, previo... ecc.

In tal modo appare in tutta evidenza che, con i primi due articoli e con la piattaforma formata dalle prime due righe del terzo articolo, che abbiamo già approvato, intendiamo fare un espresso richiamo ai criteri stabiliti dalla legge del 1957, criteri che vengono approvati con i primi due articoli e risultano riconosciuti con le prime due righe del terzo articolo.

Per tale ragione sono costretto a richiamare l'attenzione della Commissione a seguire un criterio di coerenza legislativa.

PRESIDENTE. Dissento benevolmente dalla sua impostazione perché il richiamo, secondo l'impostazione già approvata dall'inizio dell'articolo 3, è un richiamo temporale con riferimento ai primi due articoli. Si vuol dire, insomma: per l'avvenire si farà in questo determinato modo ma, come principio, non è necessariamente vincolativo il fatto che si sia data questa impostazione al legame con la legge del 1957.

Ad ogni modo è bene sentire, in proposito, il relatore e, se ritiene di dover intervenire, anche il rappresentante del Governo.

BISANTIS, *Relatore*. Concordo pienamente con il parere del Presidente.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho già espresso il parere del Governo. Secondo me non c'è un vincolo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'inciso dell'emendamento De Florio, che si ricollega alla parte da noi già approvata: « stabilite dagli articoli 1 e 2 sono disposte, in applicazione della legge 12 marzo 1957, n. 146 ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Segue, ora, l'inciso dell'emendamento Romeo-Breganze: « potranno, con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 ».

Mi pare che questo emendamento e quello De Florio siano molto vicini, se non identici. Infatti De Florio parla di applicazione della legge e nell'emendamento testé letto ci si richiama ai criteri approvati dalla legge del 1957.

PENNACCHINI. Noi siamo competenti ad autorizzare il Governo alla modifica, ove se ne presentasse la necessità, del *quantum* delle tariffe, ma non i loro criteri, perché altrimenti attribuiremmo all'esecutivo una facoltà normativa eccessivamente ampia, che potrebbe essere eventualmente concessa solo dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Per riassumere la situazione, ricordo ai colleghi che abbiamo ora di fronte a noi tre testi: quello del relatore Bisantis, che non fa riferimento alla legge del 1957; quello dell'emendamento degli onorevoli Ripamonti-Lucifredi e quello Romeo-Breganze. Quello De Florio è stato già respinto.

Avendo la sensazione che l'emendamento Romeo-Breganze sia stato precluso dalla votazione sull'identico – almeno per me – emendamento De Florio, porrei in votazione l'inciso contenuto nell'emendamento Ripamonti-Lucifredi di cui do lettura: « stabilite negli articoli 1 e 2 sono disposte mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i ministri... ecc. ».

DE FLORIO. Faccio rilevare che se votassimo ora questo inciso dell'emendamento Ripamonti-Lucifredi, non ci sarebbe più possibile votare quello proposto dai deputati Romeo-Breganze.

Lo stesso Presidente ha rilevato che fra il mio emendamento e quello Romeo-Breganze vi sono delle sfumature. Mentre nel mio emendamento è affermato categoricamente il principio dell'ancoraggio alla legge del 1957 in maniera espressa, nell'emendamento Romeo-Breganze si parla, molto più genericamente ed in maniera meno vincolante, dei « criteri della legge ».

Mi sembra che i colleghi Romeo-Breganze si trovino con il loro emendamento probabilmente in una situazione equivoca, per cui, approvando l'inciso dell'emendamento Ripamonti-Lucifredi di cui il Presidente, ha preannunciata la votazione, si vedrebbero preclusa la votazione sul loro stesso emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato De Florio, illustrando pochi minuti fa l'emendamento presentato dal suo gruppo, ha affermato, e credo con esattezza, che l'emendamento Romeo-Breganze era « pressoché identico » al suo. Ma, evidentemente, quel « pressoché identico » si riferiva alla forma, mentre non credo che vi sia da contestare la perfetta rispondenza di contenuto delle due formulazioni.

Sul piano regolamentare si ritiene precluso un emendamento quando ne sia stato votato un altro che, nella sostanza, ad esso si sostituisce. La Presidenza, in questo caso, è dell'opinione che gli emendamenti De Florio, già respinto dalla Commissione, e quello Romeo-Breganze siano identici, e propende, quindi, per la preclusione. Ma se i presentatori, cioè i deputati Romeo e Breganze, vorranno dare una diversa interpretazione al loro emendamento e la Commissione sarà dell'avviso di accogliere tale interpretazione, naturalmente mi rimetterò al volere della Commissione e porrò in votazione l'emendamento Romeo-Breganze che, allo stato attuale delle cose, ritengo precluso.

ROMEO. Credo che l'emendamento da me proposto nulla cambi alla legge del 1957. Difatti, nel nuovo testo degli articoli 1 e 2 si parla esclusivamente di modifica delle misure delle tariffe, non già dei loro criteri di qualificazione. Per questo sono del parere che, comunque noi si possa votare, la legge fondamentale non subisce alcuna modifica.

Il richiamo alla legge 12 marzo 1957, da me introdotto, potrà, se mai, essere considerato superfluo, in quanto implicito in tutto il nuovo testo, ma non voluto con l'intenzione di apportare modifiche alla legge del 1957 che, come ripeto, rimane perfettamente valida in tutta la sua portata.

MANNIRONI. Ritengo che l'emendamento Romeo-Breganze, dopo i chiarimenti forniti, si avvicini, in pratica, in modo determinante a quello dei colleghi Ripamonti e Lucifredi, in quanto anche in questo vi è implicato un richiamo alla legge del 1957. In ogni caso, comunque, quello che oggi vogliamo decidere è una delega agli organi professionali dei periti industriali ed al Ministero di grazia e giustizia circa la possibilità di ritoccare, in seguito, l'ammontare delle tariffe professionali della categoria, mentre l'emendamento, che poi è un articolo, proposto dal relatore Bisantis, valica questa posizione, vincendo tutte le remore. Esso dice, infatti, che non solo si possono modificare le tariffe, ma anche i criteri relativi. Come ho già precedentemente dichiarato, voterò per questo testo, che non contiene alcun riferimento alla legge del 1957 e che riconosce all'ordine professionale il potere di fissare le tariffe modificandone anche, ove lo credesse opportuno, i criteri per la determinazione.

Per quanto riguarda la preclusione, devo dire che a mio avviso, dopo che è stato respinto l'emendamento De Florio, non vi è alcuna preclusione per l'emendamento Romeo-Breganze.

BREGANZE. Ritengo che la cosa più importante sia quella di evitare l'approvazione di provvedimenti diversi per categorie professionali molto vicine; sarebbe questa una cosa assolutamente inopportuna che non troverebbe del resto giustificazione. Penso, pertanto, che dobbiamo comportarci nei confronti dei periti industriali come ci siamo comportati per le altre categorie professionali.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo che l'emendamento Romeo-Breganze possa essere votato in quanto diverso dall'emendamento De Florio; questo, infatti, diceva: « in applicazione della legge 12 marzo 1957 » e, quindi, ancorava rigidamente il decreto ministeriale a questa legge. Al contrario, invece, l'emendamento Romeo-Breganze fa riferimento non alla legge, ma solamente all'allegato.

L'emendamento Romeo-Breganze è, tuttavia, diverso anche dall'emendamento Ripamonti-Lucifredi, in quanto quest'emendamento, richiamando gli articoli 1 e 2, non richiama la legge del 1957, ma si preoccupa solamente di stabilire una continuità nel corpo della legge che stiamo esaminando; non si fa, infatti, riferimento alla legge del 1957 richiamando i primi due articoli. Basandomi su questa considerazione, nel corso del mio precedente intervento, ho espresso parere favorevole nei confronti dell'emendamento Ripamonti-Lucifredi. Per tutte queste considerazioni, quindi, ritengo che si debba operare una distinzione tra l'emendamento Romeo-Breganze e quello Ripamonti-Lucifredi.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere l'interpretazione del Sottosegretario circa la diversità degli emendamenti Romeo-Breganze e Ripamonti-Lucifredi, pur ritenen-

do personalmente che essi dicano sostanzialmente la stessa cosa. Porrò, quindi, in votazione l'emendamento Romeo-Breganze e successivamente, nel caso che venga respinto, l'emendamento Ripamonti-Lucifredi.

Do lettura dell'inciso dell'emendamento Romeo-Breganze: « con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Resta, quindi, l'inciso dell'emendamento Ripamonti-Lucifredi « stabilita dagli articoli 1 e 2 ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

A questo punto rimane l'emendamento Ripamonti che, nell'articolo 3, modificando lo emendamento presentato all'inizio della seduta, propone di sostituire il Ministro della pubblica istruzione con il Ministro per i lavori pubblici.

BISANTIS, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Ripamonti: *Sostituire all'articolo 3 le parole*: « della pubblica istruzione », *con le parole*: « dei lavori pubblici ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 3, a seguito degli emendamenti approvati e coordinato, risulta pertanto così formulato:

« Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali e a vacazione spettanti ai periti industriali – con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 – sono disposte mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria ed il commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati:

RIPAMONTI, BORGHI, ALESSANDRINI, ARMAROLI, BALDANI GUERRA: « Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali » (1394):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Berlinguer Mario, Bernardi, Bisantis, Bosisio, Bova, Breganze, Coccia, De Florio, De Grazia, Dell'Andro, Fortuna, Galdo, Guidi, Lucifredi, Mannironi, Martini Maria Eletta, Melis, Migliori, Pennacchini, Re Giuseppina, Riccio, Romeo, Sforza, Spagnoli, Tenaglia, Zappa, Zoboli.

È in congedo:

Bonaiti.

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO